



Newsletter della
Swisscanto Fondazione collettiva

News sulla previdenza 2/2011

Editoriale	3
Remunerazione degli averi di vecchiaia 2012	4
Mercato e assicurazioni sociali	5
Breve illustrazione della procedura di conteggio	8
La commissione di previdenza	9
Scadenze importanti e ulteriori informazioni	12



Swisscanto



Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Cara cliente, caro cliente,

con questa edizione di «News sulla previdenza» desideriamo ancora una volta informarla sull'attualità e sulle novità più salienti nella previdenza del personale per quanto riguarda il 2012.

Come si posiziona l'economia svizzera nel 2011? In tutto il mondo l'indebitamento statale ha raggiunto livelli record e indebolito importanti mercati d'esportazione per la Svizzera, tra cui in particolare gli Stati Uniti e l'Eurozona. L'economia svizzera, grazie a una politica economica avveduta, gode di buona salute. Le misure adottate da stati e banche nazionali fanno tuttavia presumere che anche nei prossimi tempi ci troveremo ad affrontare un persistente calo degli interessi e quindi prospettive di rendimento limitate.

In Svizzera la previdenza professionale si inserisce in questa dinamica globale e deve quindi adattarsi alle nuove condizioni. I bassi livelli degli interessi e la scarsa redditività dei mercati d'investimento hanno spinto il Consiglio federale a ridurre il tasso d'interesse minimo della LPP per il 2012 dall'attuale 2.0% all'1.5%. Si tratta di una variazione piuttosto moderata che però muove un passo in avanti nella giusta direzione nell'interesse della stabilità del 2° pilastro.

Swisscanto fa di tutto per preservare le fondamenta della previdenza professionale come elemento dell'ormai consolidato modello dei tre pilastri. Il nostro sistema di previdenza del personale sostenibile, stabile e sicuro dà prova della propria validità. Per noi la sicurezza della previdenza professionale sempre gode della massima priorità.

«News sulla previdenza», un servizio della Fondazione collettiva Swisscanto rivolto ai suoi clienti, informa, fornisce delucidazioni e documenta, per offrire a lei, nostro cliente, un sostegno nell'amministrazione e nell'organizzazione della sua previdenza del personale. Ci auguriamo vivamente di riuscire in questo intento. La ringraziamo per aver scelto Swisscanto come partner.

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'DP' followed by a flourish.

Davide Pezzetta
Direttore amministrativo

Remunerazione degli averi di vecchiaia 2012

Da anni in Svizzera il livello dei tassi d'interesse è in flessione. Dopo una fugace ripresa nel primo trimestre del 2011, nel corso dell'estate si è registrato un ulteriore calo e il rendimento delle obbligazioni della Confederazione a 10 anni, utilizzato come metro di riferimento, è sceso al di sotto dell'1.0% – il minimo storico. Una parte della responsabilità per questa situazione è imputabile alle misure adottate dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per indebolire il franco svizzero, nonché alla fuga di molti investitori che, resi incerti dalle turbolenze della Borsa negli ultimi mesi, hanno optato per investimenti sicuri.

La crisi del debito di alcuni paesi occidentali, lungi dall'essere superata, e l'esitante ripresa congiunturale non lasciano intravedere alcuna inversione di tendenza sostanziale a breve termine. Il panorama della previdenza in Svizzera dovrà probabilmente prepararsi a una fase prolungata di interessi bassi o bassissimi per gli investimenti sicuri.


In una situazione di questo tipo Swisscanto Fondazione collettiva ha fissato all'1.5% la remunerazione garantita dell'averi di vecchiaia sovraobbligatorio per il 2012.

Sull'averi di vecchiaia LPP Swisscanto Fondazione collettiva garantisce il tasso d'interesse minimo LPP, che il Consiglio federale svizzero ha ridotto dal 2.0% all'1.5% a partire dal 01.01.2012. Può leggere il parere del Consiglio federale nel relativo comunicato stampa.

Rendimento obbligazioni della Confederazione a 10 anni

Andamento 2002–2011

Rendita in %



Obbligazioni della Confederazione a 10 anni al minimo storico: ad agosto 2011 il rendimento scende per la prima volta sotto l'1.0%. Fonte: BNS.

Mercato e assicurazioni sociali

Sono in atto fasi importanti del processo di riforma delle assicurazioni sociali. Il 01.01.2012 entrano in vigore diverse modifiche. Ecco le principali novità in Svizzera.

Nel 2012 entrano in vigore diverse modifiche. Desideriamo offrirle il nostro supporto e informarla delle ultime novità relative alle assicurazioni sociali. Una panoramica delle disposizioni attualmente in vigore per le assicurazioni sociali si trova nel nostro foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie».

I principali cambiamenti nel 1° pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari)

Nel 2012 il 1° pilastro si muove completamente nel segno della 6a revisione AI. Entrano altresì in vigore adeguamenti dell'AVS volti in particolare a semplificare l'aspetto esecutivo e l'organizzazione.

La 6a revisione AI è stata suddivisa in due parti e punta a una compensazione sostenibile dei conti AI. Il primo pacchetto di misure (denominato «Revisione AI 6a») entra in vigore il 01.01.2012. Per le misure applicabili con minore celerità è stato allestito un secondo pacchetto («Revisione AI 6b») che entrerà in vigore probabilmente nel 2015.

Priorità delle misure della revisione AI 6a

Revisione delle rendite finalizzata all'integrazione

È il punto centrale delle modifiche e punta, con provvedimenti mirati, a reinserire il più possibile nella vita lavorativa i beneficiari di rendite AI. A tal fine le attuali misure di reinserimento e integrazione sono state ampliate e integrate. Appositi meccanismi di protezione prevengono un trattamento peggiore di quello precedente al reinserimento di una persona. Nel corso del reinserimento la rendita continua a essere versata e, in caso di fallimento del tentativo di reintegrazione, entro tre anni vengono applicate delle disposizioni di salvataggio. Tuttavia, dato l'inasprimento delle modalità di assegnazione delle rendite, si applicheranno una verifica particolare e regole speciali alle persone cui prima del 01.01.2008 era stata assegnata una rendita sulla base di condizioni di sofferenza non diagnosticabili. Questo punto della revisione riguarda

anche il 2° pilastro. Le informazioni relative sono riportate nella spiegazione delle novità del 2° pilastro, che trova nelle prossime pagine.

Introduzione di un contributo per l'assistenza

In futuro le persone disabili dovranno avere la possibilità di impiegare direttamente qualcuno per assisterle, e ricevere a tal fine un contributo dall'AI. Questo provvedimento crea migliori possibilità di integrazione, può sgravare con più efficacia i familiari chiamati a offrire assistenza ed evitare o ritardare il ricovero in un istituto. Questa misura non produce costi per l'AI, dato che allo stesso tempo produce un risparmio nell'assegnazione degli assegni per grandi invalidi.

Maggiori elementi di concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari

Una vera concorrenza tra i fornitori di prestazioni incrementerà l'efficienza dei costi mantenendo inalterata la qualità dei prodotti. La stipulazione di contratti tariffari (per es. per gli apparecchi acustici) ora sarà possibile con tutti gli operatori del mercato e non soltanto con gli intermediari. Inoltre, in via eccezionale potranno essere indette procedure di aggiudicazione pubbliche (per es. bandi di gara) laddove le altre modalità non abbiano sortito effetto.

Misure volte al miglioramento esecutivo e all'ambito dei contributi dell'AVS

In seguito al rifiuto da parte del Parlamento dell'ultima proposta di testo per l'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale ha insistito per avere una separazione delle misure non oggetto di discussione nel capitolo «miglioramento esecutivo», al fine di renderne possibile l'applicazione in tempi brevi. Il Parlamento ha accettato le modifiche di legge nella sessione estiva 2011 e le disposizioni entreranno in vigore in data 01.01.2012.

Le novità relative all'ambito dei contributi riguardano anche l'AI e l'indennità per perdita di guadagno (IPG). Sono degni di nota, in particolare, quattro punti:

- Ora le persone che godranno del pensionamento anticipato potranno rimanere affiliate alla loro cassa di compensazione, senza dover passare alla cassa di compensazione cantonale.
- I contributi AVS, AI e IPG delle persone assicurate che lavorano in Svizzera per un datore di lavoro domiciliato all'estero venivano calcolati finora analogamente ai lavoratori indipendenti, beneficiando così delle aliquote decrescenti della tavola scalare dei contributi. Questo trattamento privilegiato rispetto ai dipendenti sarà eliminato e d'ora in poi a queste persone si applicheranno le stesse aliquote contributive dei dipendenti.
- L'importo massimo dei contributi AVS, AI e IPG per le persone senza attività lucrativa sarà collegato al contributo minimo (attualmente pari a CHF 475) e ammonterà a 50 volte tale importo, ossia CHF 23'750.
- Ora gli accrediti per compiti assistenziali saranno concessi anche quando la persona da assistere è facilmente raggiungibile, ossia se la distanza è inferiore a un'ora o a 30 chilometri di strada.

Novità nel 2° pilastro (LPP)

Importi limite

Gli importi limite della previdenza professionale restano invariati rispetto all'anno precedente.

Tasso d'interesse minimo LPP

Il tasso d'interesse minimo LPP invece è stato ridotto all'1.5%.

Nessun adeguamento delle rendite a causa dell'evoluzione negativa dei prezzi

L'adeguamento all'evoluzione dei prezzi viene solitamente effettuato ogni due anni, di pari passo con l'adeguamento delle rendite AVS. Il prossimo adeguamento è previsto per il 01.01.2013. Negli anni intermedi fa eccezione il primo adeguamento delle rendite giunte al termine di una durata triennale, ossia quelle versate per la prima volta nel 2008. L'evoluzione dei prezzi da settembre 2008¹ a settembre 2011², che sta alla base dell'adeguamento, è stata però negativa, e di conseguenza non è necessario adeguare tali rendite.

Effetti dell'attuale revisione AI sul 2° pilastro

La revisione delle rendite AI finalizzata all'integrazione riguarda anche la previdenza professionale. Se una persona può essere reintegrata parzialmente o interamente nella vita lavorativa, è possibile ridurre o eliminare le attuali rendite AI. L'istituzione di previdenza tenuta finora alla fornitura delle prestazioni mantiene tuttavia la propria responsabilità per tre anni, e la persona rimane assicurata nella stessa misura in cui lo era prima della variazione del grado d'invalidità. Eventualmente si ridurranno le prestazioni che spettavano alla persona assicurata prima della variazione del grado d'invalidità. Nel corso di questo «triennio di protezione» né la persona assicurata né il suo nuovo datore di lavoro sono tenuti a

¹Indice di settembre 2008: 99,8; base dicembre 2010 = 100

²Indice di settembre 2011: 99,7; base dicembre 2010 = 100

versare contributi sul salario supplementare percepito. Questo meccanismo di protezione è volto a offrire alle persone in fase di reinserimento la certezza che in caso di fallimento dello stesso il trattamento non sarà peggiore di quello precedente. Inoltre deve garantire che sui datori di lavoro non gravino contributi né prestazioni nuovamente dovute in seguito, addebitati dal loro istituto di previdenza. Al contrario, tale meccanismo mira a incentivare l'assunzione delle persone intenzionate a reintegrarsi. Importanti aspetti esecutivi devono essere ancora chiariti e verranno disciplinati dal Consiglio federale mediante ordinanza.

La riforma strutturale rafforza la vigilanza

La seconda fase della riforma strutturale, entrata in vigore già il 01.08.2011, comprende disposizioni di governance più rigide. La terza fase entrerà in vigore il 01.01.2012. La vigilanza diretta sarà affidata esclusivamente ad autorità di vigilanza cantonali o regionali. La vigilanza sulle istituzioni di previdenza operanti a livello nazionale o internazionale – tra cui anche le Fondazioni collettive Swisscanto – espletata finora dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), passerà entro la fine del 2014 nelle mani dei cantoni. L'alta vigilanza esercitata finora dal Consiglio federale o dall'UFAS sarà invece affidata a una commissione di alta vigilanza indipendente, che avrà in particolare il compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme tra le autorità di vigilanza cantonali e regionali.

Variazioni importanti nelle altre assicurazioni sociali

La durata massima stabilita dalla legge per il pagamento dell'indennità per lavoro ridotto prevista dall'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sarà aumentata da 12 a 18 mesi¹. Il termine d'attesa ridotto in vigore finora rimane preservato. La validità di queste disposizioni sarà limitata al 31.12.2013.

Note importanti per i datori di lavoro:

- Gli importi limite non sono cambiati rispetto all'anno precedente.
- Ora il tasso d'interesse minimo è pari all'1.5%.


Per maggiori informazioni

- Promemoria dell'AVS/AI/IPG su www.ahv.ch
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch
- Foglio informativo «Le assicurazioni sociali obbligatorie»
- Informazioni sulla revisione 6a AI per datore di lavoro: www.ahv-iv.info/Arbeitgeber/index.html?lang=it

¹ La validità delle disposizioni precedenti, che prevedevano una durata massima di 24 mesi, era limitata al 31.12.2011.

Breve illustrazione della procedura di conteggio

A livello contrattuale sono cinque gli eventi principali che si susseguono nel corso dell'anno:



¹ Il conteggio si basa sui premi di rischio conteggiati nell'anno in corso e le dà la possibilità di pagare puntualmente il premio di rischio entro il 31.01 dell'anno seguente.

² Tiene conto delle mutazioni già notificate.

³ I contributi per i rischi invalidità, decesso e adeguamento al rincaro, nonché per i costi sono dovuti sui salari attuali.

L'elaborazione della lista dei salari e di ogni mutazione del personale con effetti sui contributi, da lei notificata nel corso dell'anno, comporta la redazione di un conteggio dei contributi aggiornato, eseguito in base alle informazioni sul suo contratto d'affiliazione attualmente in nostro possesso. Vi può ritrovare, illustrati con la massima trasparenza, sia i contributi in scadenza attualmente e nel prossimo futuro sia quelli dovuti in date successive, sempre con l'indicazione della data di scadenza e di valuta. Così facendo potrà sempre tenere sott'occhio il suo conto 12000/Incasso dei premi.

Le facciamo notare che le cosiddette mutazioni d'uscita, come la cessazione del servizio, il pensionamento o il decesso, o ancora prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni o indennità in caso di divorzio, comportano per gli accrediti di vecchiaia l'anticipo della scadenza alla data di mutazione notificata anziché al 31.12 dell'anno in corso.

Per qualsiasi domanda al riguardo la invitiamo a rivolgersi al vostro consulente di previdenza presso la Banca Cantonale o presso la Fondazione collettiva Swisscanto; il quale sarà lieto di assisterla!

La commissione di previdenza

Il fondamento paritetico della previdenza professionale

Il partenariato sociale svolge un ruolo importante nell'esecuzione della previdenza professionale. I datori di lavoro, per mezzo di un contratto d'affiliazione, possono affiliarsi direttamente a una fondazione collettiva LPP, a condizione che il personale esprima il suo consenso. Una volta firmato tale contratto l'impresa affiliata si impegna a costituire la commissione di previdenza paritetica conformemente alle disposizioni del regolamento d'organizzazione. «Paritetica» significa semplicemente che in una commissione di previdenza devono sedere rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro in numero uguale.


Diritti ed obblighi

I diritti possono essere riassunti sostanzialmente in tre punti:

- Codecisione a proposito della scelta dell'istituzione di previdenza
- Codecisione sulle nuove affiliazioni e sulla disdetta del contratto d'affiliazione
- Amministrazione dell'istituto di previdenza: si intende con questo non tanto la gestione amministrativa degli effettivi degli assicurati quanto piuttosto la determinazione e l'approvazione del piano di previdenza, la presa di conoscenza di tutto ciò che riguarda la previdenza del personale, quindi il diritto all'informazione, e le decisioni in merito all'utilizzo dei fondi liberi.

Gli obblighi si riferiscono principalmente alla fornitura di informazioni e alla collaborazione in sede di amministrazione, in particolare:

- sorveglianza sul sistema di notifica;
- collaborazione nell'accertamento dei diritti alle prestazioni;
- collaborazione nell'attuazione di liquidazioni parziali, rese necessarie da tagli al personale/ristrutturazioni.



In linea con i suoi diritti ed obblighi la commissione di previdenza viene a conoscenza dei dati personali degli assicurati. Questi dati sensibili devono essere trattati con la massima riservatezza. Oltre a questi, alla commissione di previdenza spettano anche alcuni doveri di natura organizzativa. Per esempio, deve assicurarsi che all'uscita di un membro venga eletto un sostituto e che la commissione possieda sufficienti competenze tecniche grazie a corsi di formazione e perfezionamento adeguati.

Adesione

La designazione dei rappresentanti del datore di lavoro compete a quest'ultimo, mentre i rappresentanti dei dipendenti vengono eletti. Sono eleggibili e hanno diritto di voto per la carica di rappresentante dei dipendenti tutti i dipendenti facenti parte dell'istituto di previdenza che non sono coinvolti nei processi di formazione della volontà relativi a importanti decisioni aziendali della ditta del datore di lavoro. Se aderisce a una fondazione collettiva un gruppo formato da diverse società affiliate, viene costituito un istituto di previdenza per ogni persona giuridica. Per gli istituti di previdenza delle società affiliate possono essere presi in considerazione soltanto i rappresentanti dei dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con la rispettiva società affiliata. Il gruppo quindi non può far eleggere i propri dipendenti all'interno degli istituti di previdenza delle società affiliate. Questa regola consente una migliore tutela degli specifici interessi dell'istituto di previdenza.

Il mandato dei rappresentanti dei dipendenti e dei datori di lavoro neoeletti è di tre anni e può essere esteso a un massimo di cinque mediante deliberazione scritta della commissione di previdenza. Se, alla scadenza del mandato, non vengono eseguite nuove elezioni, il mandato si rinnova tacitamente di un anno. La cessazione del rapporto di lavoro produce l'abbandono della carica in seno alla commissione di previdenza. Per la rimanente durata del mandato viene eletto un sostituto.

Deliberazioni

Nel regolamento d'organizzazione della Fondazione collettiva Swisscanto la procedura di deliberazione è descritta come segue:

- La commissione si autocostituisce, nominando al suo interno un presidente o una presidentessa e da quel momento è in grado di operare e deliberare.
- Per lo svolgimento delle attività dell'istituto di previdenza la commissione di previdenza si riunisce con la frequenza necessaria, ma in ogni caso almeno una volta l'anno.
- La commissione di previdenza viene convocata su domanda del presidente o della presidentessa oppure dietro richiesta di almeno la metà dei membri.
- Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza di tutti i membri. In caso di parità di voti il presidente/la presidentessa ha un voto supplementare.

Le diverse fondazioni collettive dispongono di diverse disposizioni in materia di elezioni e deliberazioni; rimandiamo ai vari regolamenti d'organizzazione per maggiori chiarimenti.

Posizione all'interno della struttura globale dell'amministrazione della previdenza del personale

Ogni istituto di previdenza è indipendente dagli altri dal punto di vista organizzativo ed economico. Di conseguenza si tiene un bilancio individuale per ogni singolo istituto di previdenza. La commissione di previdenza eletta garantisce che l'istituto di previdenza adempia gli incarichi amministrativi ad esso affidati. Per definire le deliberazioni viene tenuto un verbale che deve recare le firme di un rappresentante dei dipendenti e di un rappresentante dei datori di lavoro. I verbali devono essere trasmessi al consiglio di fondazione.

L'orientamento strategico di una fondazione collettiva è affidato al consiglio di fondazione quale organo paritetico superiore. Al consiglio di fondazione spetta la responsabilità generale. Le commissioni di previdenza costituiscono nel loro insieme l'organo paritetico inferiore di una fondazione collettiva. La suddivisione delle competenze è stata definita di conseguenza. La commissione di previdenza incarica il consiglio di fondazione di adempiere i diritti e gli obblighi assegnatigli dal regolamento d'organizzazione, vale a dire principalmente tematiche attinenti alla fondazione collettiva nel suo complesso. Il consiglio di fondazione rappresenta la fondazione collettiva. Per questioni relative al singolo istituto di previdenza è competente la commissione di previdenza. Per rendere possibile l'adempimento degli incarichi è pertanto necessario conoscere i diritti e gli obblighi.

Per maggiori informazioni

- Foglio informativo «Commissione di previdenza»
- Formulario «Verbale d'elezione della commissione di previdenza»

Scadenze importanti e ulteriori informazioni

Scadenze importanti 2012

27 gennaio	Ultimo giorno per presentare le liste salari 2012
31 gennaio	Scadenza del premio di rischio vita collettiva 2012
17/18 aprile	Salon Prévoyance Professionnelle (Salon PPS), MCH Beaulieu a Losanna
Fine maggio	Rapporto annuale 2011 della Swisscanto Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
Giugno	Rapporto annuale 2011 della Swisscanto Supra Fondazione collettiva delle Banche Cantionali
Novembre	Liste salari e conteggio dei contributi 2013 provvisorio (basato sulle mutazioni salariali 2012 elaborate)
31 dicembre	Scadenza del premio di risparmio vita collettiva 2012

Ulteriori link

- Formulari per le mutazioni nella previdenza del personale su:
<http://www.swisscanto.ch/ch/it/berufliche-vorsorge/sammelstiftungen/sammelstiftungen/formulare>
- Fogli informativi su vari argomenti relativi alla previdenza del personale su:
www.swisscanto.ch/ch/it/berufliche-vorsorge/publikationen/sammelstiftung/infoblaetter.html
- Opuscoli su vari argomenti relativi alla previdenza del personale su:
www.swisscanto.ch/ch/it/berufliche-vorsorge/publikationen/sammelstiftung/broschuere.html

